

La Consulta: ma proteggere sempre i nemici della sigaretta

Non si può vietare il fumo nei luoghi di lavoro

È pace armata tra fumatori e non fumatori. Una sentenza della Consulta ha messo d'accordo le due esigenze stabilendo che è possibile fumare nei luoghi di lavoro a patto che le aziende adeguino gli impianti. Non è previsto dalla legge - ha detto la Corte - vietare la sigaretta in ufficio. E le norme attuali sono sufficienti a tutelare la salute dei non fumatori. Sta solo all'azienda seguire la legge, pena la possibilità di una denuncia per danni o per diritto a fumare.

ANNA TARQUINI

ROMA. Tra fumatori e nemici della sigaretta la partita è patta. O quasi. Perché i fumatori hanno forse guadagnato qualche punto in più: una sentenza della Consulta ha infatti stabilito che non è costituzionale imporre il divieto di fumo nei luoghi di lavoro. Da oggi, chi è costretto a convivere con un fumatore in ufficio per tutelare il suo diritto a non subire i danni derivanti dal fumo passivo può e deve obbligare l'azienda a creare pareti divisorie, sistemi d'aerazione, ma non può imporre al fumatore di lasciare la sigaretta. C'è un diritto al vizio. E questo perché non esiste - nella nostra legislazione - una norma che consenta di estendere il divieto, anche se questo diritto sembra violare uno, più protetto dalla legge: quello alla salute. Sembra un paradosso, ma non lo è perché parte da un principio: bastano le leggi vigenti a tutelare il non fumatore, basta applicarle.

È una sentenza «scivolosa» ma chiara quella della Corte Costituzionale che ha regolamentato la materia. E dice sostanzialmente tre cose: a) la salute è un diritto primario che va tutelato, ma la normativa vigente è sufficiente a garantire questo diritto;

b) esiste anche un «diritto» del fumatore fintanto che la legge non preveda diversamente (estendendo cioè un divieto già esistente per i luoghi pubblici); c) la responsabilità della salute dei lavoratori è delle aziende che sono tenute a rispettare, in tal senso, la legge.

Il ricorso

Tutto parte dal ricorso presentato dal pretore di Torino al quale si erano rivolti più di trecento impiegati del centro contabile dell'Istituto bancario San Paolo. Costretti a vivere in un ambiente a loro dire malsano si sono rivolti al giudice per chiedere oltre al risarcimento dei danni provocati dal fumo passivo, anche l'introduzione di un divieto esplicito per tutti. Il ricorso si basava sull'insufficienza delle attuali norme in vigenti: l'articolo 2087 del codice civile che tutela le condizioni di lavoro e il decreto legge del '94 che prevedeva l'obbligo di adottare misure specifiche per la protezione dei non fumatori in determinati locali pubblici e sui mezzi di trasporto. Norme incomplete - ha sostenuto il pretore - e in contrasto con l'art. 32 della Costituzione. L'unica tutela efficace è il

divieto di fumo. E la Consulta, pur accogliendo come assoluto il diritto alla salute, e salvo quello del lavoratore di ricorrere alla magistratura nel caso venga violato, ha respinto l'eccezione di incostituzionalità: le norme attuali - ha detto sono sufficienti, sta al datore di lavoro porvi rimedio. E non solo: esiste - sostiene la Consulta - un vuoto legislativo che lede il diritto del non fumatore.

La tutela della salute

Dice la sentenza numero 399, relatore il giudice Fernando Santusso. «La tutela alla salute riguarda la generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo bene essenziale. E tale tutela implica situazioni di pretesa, ma anche il dovere di non ledere...Pertanto ove si profili una incompatibilità tra diritto di tutela alla salute e i liberi comportamenti deve ovviamente darsi prevalenza al primo...». E la Corte si sofferma a lungo sulle norme che tutelano questo diritto: «Non sono soltanto le norme costituzionali ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e della integrità fisica dei lavoratori ma vi sono numerose altre disposizioni che assumono una valenza decisiva». I giudici fanno anche riferimento alla «salubrità dell'aria» (l'art. 9 del Dpr n. 303 del '56, modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 242 del '96), che stabilisce la necessità che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione». I datori di lavoro «devono attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata.

Tutela che può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo venga, se non eliminato, almeno ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la salute dei non fumatori sia messa a repentaglio».

Ma il divieto è incostituzionale

Ai lavoratori spetta la possibilità di controllare l'osservanza di tali doveri, agendo in via giudiziaria. La sentenza infatti riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso di violazione delle regole. Riconosce il diritto a citare in giudizio il datore di lavoro, ma non altro. Su questo la Corte Costituzionale è chiarissima: «Se al legislatore resta il compito di considerare l'intera materia...deve tuttavia concludersi che, riguardo ai luoghi di lavoro, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ritenere sussistente la violazione delle norme costituzionali». Dunque, nessun divieto, ma, per paradosso, il diritto del fumatore a richiedere «tutte le misure utili» a permettergli di mantenere il vizio.

Le reazioni

E questa motivazione non è sfuggita ai fumatori. «I crociati anti fumo, che trovano in Torino la loro Beverly Hills devono rassegnarsi - ha detto il presidente dell'associazione dei fumatori cortesi e dei non fumatori tolleranti, Giuliano Bianucci - la Corte ha risposto alle pretese di interpretazione tendenziosa delle leggi italiane, rilevando che nei luoghi di lavoro non può essere imposto dal datore il divieto di fumare. Una volta tanto ha prevalso la misura.



Venezia

Sequestratore riconosciuto da Bettin

VENEZIA. Sarebbe stato individuato il presunto autore dell'atto intimidatorio ai danni del prosindaco di Venezia Gianfranco Bettin, che il 29 ottobre scorso fu sequestrato nella sua auto e sottoposto ad una finta esecuzione. Sarebbe stato lo stesso Bettin a riconoscere l'uomo che aveva finto di ucciderlo dopo averlo sequestrato.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo, un siciliano con precedenti penali per reati contro il patrimonio, residente in provincia di Venezia, sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Bettin, con buoni margini di certezza, in un confronto «all'americana». Questo nel corso di un incidente probatorio avvenuto alla presenza del gip Giuliana Galasso nella caserma dei carabinieri. Al riguardo i militari mantengono tuttavia il più stretto riserbo. Non sarebbe inoltre chiaro il movente che potrebbe aver spinto l'uomo, del quale non si è appreso il nome, al gesto intimidatorio. Questi risulterebbe indagato per le ipotesi di sequestro e minaccia. L'episodio avvenne a Marghera, di sera. Il prosindaco Gianfranco Bettin, non appena salì sulla propria automobile fu stretto al collo da un individuo che lo costrinse a guidare fino alla zona di Fusina, ultimo lembo della zona industriale che si affaccia sulla laguna. Il sequestratore aveva minacciato Bettin, intimandogli di smetterla di occuparsi dei problemi della città, e gli aveva puntato una pistola alla tempia, prendendo infine il grilletto in una finta esecuzione. Quindi aveva liberato l'amministratore, che si era poi presentato alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. La vicenda aveva suscitato forte preoccupazione nell'opinione pubblica e ora gli investigatori sperano di riuscire a spiegare il movente del sequestro.

L'INTERVISTA

Il procuratore: i fumatori non esultino

Guariniello: se l'aria è cattiva scatta comunque il divieto»

MICHELE RUGGIERO

TORINO. La «guerra di religione» che si combatte sulle nuvole di una «bionda» continua. Anche a dispetto della sentenza della Corte costituzionale. Ma chi ha ragione? I tabagisti che esultano per la cancellazione di un divieto o gli antifumatori che rimandano alla legge per la tutela della salute? Lo abbiamo chiesto al procuratore aggiunto presso la Pretura di Torino, Raffaele Guariniello, uno dei massimi esperti in materia di legislazione del lavoro. **Allora, dottor Guariniello, da che cosa nasce questa pluralità di interpretazioni?**

Da un equivoco di fondo: si confonde il diritto civile con quello penale. Facciamo un passo indietro. La Corte costituzionale si è espressa su una richiesta del Tribunale di Torino che a sua volta era stato chiamato ad esprimersi su una sentenza pretorile.

La vicenda è nota. Parte dalla causa civile promossa da circa 300 dipendenti non fumatori del centro contabile dell'Istituto San Paolo di Torino (patrocinati dall'avvocato Sanfelici) contro il fumo passivo. Il pretore dà loro ragione ed impone all'azienda di attivare misure idonee a garantire la salute sul posto di lavoro.

Ed è ciò che la legge 626/94 garantisce. In proposito, lo spirito del legislatore appare chiaro alla norma 33 che, nella sostanza, riformula una vecchia norma del 1956 sull'igiene del lavoro.

Che cosa dispone la norma? In breve, il concetto essenziale investe il diritto dei lavoratori ad avere una quantità sufficiente di aria salubre.

Obiettivo ambizioso...

Al quale il legislatore cerca di dare risposta concreta con un obbligo nei confronti del datore di lavoro. Al quale indica, oltre l'obiettivo, gli strumenti tecnologici per realizzarlo, dal climatizzare ai sistemi di aerazione, eccetera.

Insomma, l'imprenditore pubblico o privato non ha scampo?

Se è per questo, neppure chi fu-

ma. La legge, infatti, non si limita alla semplice delega, ma impone che sia lo stesso datore di lavoro a farla rispettare. In altri termini, se le condizioni ambientali non garantiscono «la quantità di aria salubre sufficiente», non può limitarsi all'esposizione del cartello di «vietato fumare», non può disinteressarsi di quello che avviene all'interno dei luoghi di lavoro. Dunque, è tenuto a far rispettare la norma a costo di esercitare un'azione impositiva su coloro che trasgrediscono, cioè sui lavoratori «riottosi».

Il che equivale a vigilare in forma concreta. In questo contesto, che cosa rischia il lavoratore che fuma?

Chi fuma in luogo vietato è passibile di provvedimento disciplinare. Se poi insiste nel comportamento è perseguibile attraverso l'azione sanzionatoria prevista dalla legge: fino ad un mese di reclusione e fino ad un'ammenda di 1 milione e duecentomila lire. Altro che la «buona educazione» di cui parla il direttore del Centro di documentazione e di informazione sul tabacco.

Allora, come si spiega la soddisfazione dei fumatori?

Con l'equivoco di base: non distinguono procedimento civile da azione penale.

In realtà, dal mio punto di vista, quello di pubblico ministero, la sentenza della Corte costituzionale è un appoggio autorevole alla 626 che, in materia di videoterminali, è stata confortata da una recente sentenza della Corte Europea.

Dunque, dal primo gennaio, ciò che vale per i videoterminali, vale per il fumo?

Esatto, la procedura è la stessa. Chi non è in regola verrà indagato, tanto per l'assenza di luce adeguata, cheché ne dicano gli esperti delle case produttrici di computers, quanto per la mancanza della quantità di aria salubre sufficiente.

I «tabacofili»: Bastano buoni impianti di ventilazione»

«La decisione della Corte Costituzionale di non accogliere l'eccezione sollevata dal tribunale di Torino di incostituzionalità di alcuni articoli della legge 584 del novembre '75 che vieta il fumo in determinati locali pubblici, ha definitivamente stabilito che tale divieto non riguarda i normali luoghi di lavoro»: è la lettura che il centro di documentazione e informazione sul tabacco dà della sentenza della Consulta sul «fumo passivo» nei luoghi di lavoro. «I giudici costituzionali - prosegue il commento - hanno rigettato l'idea che vi sia omogeneità fra i luoghi in cui per legge è vietato fumare (corsie d'ospedale, aule scolastiche, cinema, teatri, musei e mezzi di trasporto pubblici) e quelli di lavoro chiusi, per i quali il divieto non esiste, fatta eccezione ad agenti cancerogeni o biologici per alcune zone di riposo».

«Credo che la Corte abbia desiderato rispettare la volontà del legislatore - spiega Florence Castiglione, direttore del centro di documentazione e informazione sul tabacco - senza volersi sostituire al suo potere discrezionale, entrando nel merito di valutazioni tecniche che competono solo a quest'ultimo. Del resto, mi pare che, senza ovviamente mettere in discussione il diritto alla salute, esso deve essere sempre e comunque tutelato in maniera ragionevole, ovvero senza che entri in conflitto con altri interessi che la nostra Costituzione protegge alla stessa stregua, primo fra tutti quello del libero sviluppo della persona umana». «Va ricordato - ha proseguito Castiglione - che il fumo indiretto è solo uno fra i tanti fattori che influenzano la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, che sono sufficienti un corretto ricambio d'aria ed efficienti impianti di ventilazione. Il resto è demandato alla buona educazione delle persone».

Tariffe di abbonamento

Prezzi bloccati

| l'Unità | 12 mesi | 6 mesi | 3 mesi |
|----------|---------|---------|--------|
| 7 giorni | 330.000 | 169.000 | 89.000 |
| 6 giorni | 290.000 | 149.000 | 79.000 |
| 5 giorni | 260.000 | 139.000 | 69.000 |
| 4 giorni | 220.000 | 118.000 | 61.000 |

(solo per Emilia Romagna e Toscana)

| l'Unità+Mattina | 12 mesi | 6 mesi | 3 mesi |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 7 giorni | 405.000 | 205.000 | 108.000 |
| 6 giorni | 363.000 | 187.000 | 95.000 |
| 5 giorni | 324.500 | 164.000 | 84.000 |
| 4 giorni | 272.000 | 140.000 | 76.000 |

Se ti abboni a l'Unità hai una grande opportunità:

scegliere, tra tutte le iniziative editoriali, quelle che più ti interessano per poi riceverle a casa ad un prezzo scontato (per esempio: film Coliana Truffaut a L.15.000 anziché L.18.000, film del sabato a L.5.500, comprese le spese di spedizione). Inoltre potrai ricevere tutti gli arretrati senza alcun costo aggiuntivo.